

MORRI ROSSETTI
& FRANZOSI



Tax Weekly Roundup

Venerdì 8 agosto 2025

Nr. 32 - 2025

Il documento contiene alcuni dei principali chiarimenti di prassi e giurisprudenza resi nelle scorse settimane, relativamente ai seguenti argomenti:

1. Il trasferimento del plafond IVA: ammesso solo se espressamente previsto dalle parti
2. Ritenuta del 15% per i redditi pensionistici
3. Dividendi Ue delle banche: bocciato il prelievo Irap
4. Ammesso il recupero dell'IVA addebitata in eccesso ai consumatori finali
5. Esportazione: non imponibilità IVA ammessa anche senza accordo tra le parti
6. Bonus maturato in un altro Stato: doppia ritenuta e credito d'imposta
7. Non imponibilità IVA esclusa se il progetto di ricerca non è finanziato da fondi unionali
8. Scissione: non tassato il fondo rischi e oneri
9. Superbonus 2025: aggiornato il modello per comunicare sconto in fattura o prima cessione del credito
10. Adempimento collaborativo, aggiornate le linee guida per la costruzione di un efficace TCF
11. Ritenute al 5% sui dividendi al socio unico in Russia

Il trasferimento del plafond IVA: ammesso solo se espressamente previsto dalle parti

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 agosto 2025, n. 200 ha chiarito che in un'operazione di riorganizzazione societaria, in cui una società italiana ha acquisito da un soggetto giuridico inglese - senza stabile organizzazione e non registrato ai fini IVA - parte di un ramo di azienda precedentemente acquisito da una terza società residente, la conferitaria italiana non potrà utilizzare il plafond IVA maturato dalla cedente.

È ciò in quanto, il contratto di cessione d'azienda fra la cedente e il soggetto inglese non menzionava il trasferimento del plafond, requisito necessario per il suo perfezionamento e per il successivo passaggio in capo alla società italiana. L'operazione, inoltre, sarebbe comunque preclusa dal fatto che la società inglese non aveva una posizione IVA in Italia.

L'Agenzia ha ricordato che il trasferimento del plafond IVA è disciplinato, relativamente all'affitto d'azienda, dall'articolo 8 del DPR n. 633/1972. La norma condiziona il beneficio all'espressa indicazione, nel contratto, del trasferimento e alla seguente comunicazione all'ufficio IVA competente per territorio.

Per quanto riguarda invece le operazioni di cessione o conferimento, l'Agenzia ha ricordato che non esiste una disposizione analoga in ambito IVA, ma lo stesso principio è stato esteso anche a tali operazioni dalla prassi.

Numerosi documenti di prassi, infatti, hanno chiarito che è possibile trasferire il plafond anche nell'ambito di una cessione o conferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: (i) il cessionario/conferitario deve continuare l'attività ricevuta e (iii) deve subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi del complesso aziendale.

Entrando nel merito del caso in esame, l'Agenzia ha rilevato che si tratta di un'operazione che coinvolge tre soggetti, per cui non può rientrare nei casi disciplinati dalla prassi, che prevedono appunto la presenza di due soggetti.

Nella fattispecie, per il perfezionamento dell'operazione desiderata si dovrebbe prima verificare passaggio del plafond dalla società cedente al soggetto inglese e poi il successivo passaggio tra quest'ultimo e la società italiana.

Tuttavia, il contratto che regola la cessione del complesso aziendale alla società britannica non menzionava alcun trasferimento di plafond, requisito invece indispensabile. Inoltre, la società cedente non si era estinta con la cessione, circostanza che pregiudicherebbe anche il rispetto del requisito sulla continuità dell'attività ceduta o conferita.

Ritenuta del 15% per i redditi pensionistici

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 agosto 2025, n. 203, ha precisato che sui dividendi in uscita corrisposti da società italiane a società Beta, che gestiscono o forniscono

prestazioni pensionistiche, per il tramite di trust a favore di persone fisiche beneficiarie dei fondi pensione che sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche giapponese, si applica la ritenuta convenzionale del 15% anziché quella ordinaria del 26%.

L'Agenzia ha ricordato, infatti, che i benefici convenzionali sono applicabili anche alle partnership. Infatti, secondo il Partnership report del commentario al modello Ocse, nonostante una partnership fiscalmente trasparente non possa essere trattata come persona residente, si può riconoscere ai soci della stessa la legittimazione ad invocare la Convenzione stipulata dagli Stati di cui sono residenti, in relazione alla quota di reddito loro imputata, a condizione che tale reddito sia agli stessi attribuito ai fini dell'imposizione nel rispettivo Stato di residenza. Ciò vale comunque a condizione che i soci della partnership possano essere considerati «treaty entitled» e «beneficial owner».

Per ciò che concerne la Convenzione Italia Giappone, vige una potestà impositiva concorrente fra i due Stati sui dividendi ma la tassazione dello Stato della fonte non può superare l'aliquota del 15%. Alla luce di tutto ciò l'Agenzia ha chiarito che i trust non sono soggetti passivi di imposta, a differenza delle società Beta e delle persone fisiche beneficiarie delle prestazioni pensionistiche che sono fiscalmente residenti in Giappone.

In particolare, i redditi da pensione sono tassati in capo alle persone fisiche, mentre le società Beta sono soggetti passivi di imposta sebbene beneficino dall'esenzione per i redditi pensionistici, ma sono comunque definibili liable to tax.

Pertanto, sia sulle società beta che sulle persone fisiche si applicano i benefici della convenzione, motivo per cui i dividendi di fonte italiana beneficiano dell'aliquota convenzionale non superiore al 15% in base all'articolo 10 paragrafo 2 lettera b) del Trattato. Circa il fatto se il certificato cumulativo rilasciato dall'autorità fiscale giapponese sia idoneo ad attestare la residenza fiscale giapponese delle società Beta l'Agenzia si limita ad osservare che lo stesso deve consentire di individuare per ciascun beneficiario il Tax identification number e l'anno di riferimento della

residenza. Ai fini poi del rimborso serve la documentazione bancaria che attesti il flusso finanziario.

Dividendi Ue delle banche: bocciato il prelievo Irap

L'IRAP sui dividendi bancari di fonte unionale è contraria al diritto UE. È quanto ha statuito la Corte di Giustizia UE, nella sentenza relativa alle cause riunite da C-92/24 a C-94/24, depositata il 1° agosto 2025, concludendo che l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, deve essere interpretato nel senso che «*osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo possa assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione*».

La vicenda trae origine dal silenzio-rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso avanzata dalla banca per l'IRAP versata in relazione ai dividendi percepiti da società figlie residenti nell'Unione europea.

La domanda di rimborso si fondava sulla constatazione per cui l'articolo 4 della direttiva 2011/96/UE ("madre-figlia"), nello stabilire il divieto per lo Stato della società madre di riscuotere imposte sui dividendi, con l'eccezione del 5% forfetario, si estenderebbe a qualsivoglia forma di imposizione, anche operata indirettamente, tra le quali figurerebbe quella a titolo di IRAP prevista per le banche e gli altri intermediari finanziari.

La Corte di giustizia tributaria di II grado della Lombardia, investita del giudizio, aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. I giudici unionali hanno riconosciuto la legittimità della richiesta di rimborso avanzata dalla ricorrente, sulla base dei tre seguenti ordini di motivi.

In primo luogo, i giudici hanno statuito che il principio secondo cui gli Stati che per le madri hanno optato per il sistema dell'esenzione (l'Italia, allo stato attuale, è tale) devono astenersi dal prelevare imposte, avrebbe valenza generale e non dovrebbe quindi essere limitato a un particolare tributo.

In particolare, tale principio dovrebbe estendersi a qualsiasi imposta che includa nella sua base imponibile i dividendi delle figlie residenti in altri Stati membri.

In secondo luogo, è stata confutata l'argomentazione dell'Italia secondo cui l'esenzione garantita dalla direttiva 2011/96/UE sarebbe limitata alle imposte espressamente menzionate nell'Allegato I, Parte B, alla direttiva stessa; diversamente, secondo la Corte il fatto che l'IRAP non vi sia compresa non può portare alla conclusione per cui essa sia esclusa "dall'ambito di applicazione sostanziale di detta direttiva"; ciò si baserebbe sul principio generale, riaffermato dalla sentenza stessa, per cui nell'interpretazione del diritto dell'Unione non si deve solamente tenere conto del tenore letterale delle norme, ma anche del loro contesto e degli obiettivi che esse si prefiggono.

In terzo luogo, è stato precisato che sul piano teleologico, la direttiva 2011/96/UE ha quale finalità quella di eliminare la doppia imposizione che si genera (anche) al livello della società madre. Da ciò nasce l'esigenza di evitare che gli utili distribuiti, già assoggettati a imposizione in capo alla figlia, siano soggetti a ulteriori imposte, quale che sia la loro origine o denominazione, le quali includono nella rispettiva base imponibile anche solo una parte di detti utili.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha bocciato l'art. 6 comma 1 lettera a) del DLgs n. 446/97, nella misura in cui esso include nella base imponibile IRAP delle banche e degli altri intermediari finanziari il margine di intermediazione ridotto del 50% dei dividendi.

AmMESSO il recupero dell'IVA addebitata in eccesso ai consumatori finali

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-794/23 depositata il 1° agosto 2025, ha stabilito che l'IVA indicata per errore in

fattura non va versata se il cliente è un privato e non può detrarla.

Va, tuttavia, considerato che possono essere qualificate come consumatori finali soltanto le persone che non sono soggetti passivi. Non rientrano in tale nozione i soggetti passivi che, in una determinata circostanza, non possono esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta. Il caso aveva come protagonista una società di diritto austriaco che gestiva un parco giochi e che aveva assoggettato i biglietti di ingresso a un'aliquota IVA superiore a quella, ridotta, prevista per tale tipologia di operazione (20% in luogo del 13%).

A fronte del pagamento venivano rilasciate ai clienti "ricevute del registratore di cassa" che, dato il loro modico valore, erano emesse secondo le regole di fatturazione semplificata.

Secondo la legislazione austriaca, l'emissione di fatture semplificate, comporta l'indicazione nelle stesse dei soli dati del soggetto cedente/prestatore, della quantità e della descrizione dei beni ceduti o dei servizi resi, non essendo, invece, necessaria l'indicazione dei dati del cessionario o committente.

In ragione della successiva adozione dell'aliquota corretta, la società austriaca aveva provveduto a rettificare la dichiarazione IVA originariamente presentata.

L'Amministrazione tributaria negava la possibilità di operare tale variazione, sostenendo, da un lato, che, vista la modalità di fatturazione scelta, non sarebbe stato possibile modificare le fatture né trasmettere ai clienti note di credito corrispondenti alla differenza tra l'IVA all'aliquota del 20% e l'IVA all'aliquota ridotta e, dall'altro, che tale rettifica avrebbe comportato l'arricchimento senza causa del soggetto passivo.

A diversa conclusione è giunta la Corte, argomentando come segue.

L'articolo 2023 della Direttiva 2006/112/CE dispone che l'IVA sia dovuta da chiunque indichi tale imposta in fattura, anche qualora l'importo documentato non corrisponda a un'operazione reale. La norma, tuttavia, hanno puntualizzato i giudici unionali deve essere interpretata nel senso che la stessa mira a eliminare il rischio di perdita del gettito fiscale.

La stessa, pertanto, è destinata ad applicarsi laddove tale rischio sussista in ragione del fatto che il destinatario della fattura in questione potrebbe avvalersi del proprio diritto alla detrazione.

Ne consegue che il soggetto passivo che ha indicato un'imposta calcolata in base a un'aliquota errata non è debitore della parte dell'IVA che è stata erroneamente fatturata a una persona che non è soggetto passivo, posto che questi resterebbe comunque inciso dell'imposta.

Tanto detto, ha aggiunto che rientrano nella nozione di non soggetto passivo soltanto i consumatori finali, dovendosi quindi escludere gli operatori economici che hanno effettuato acquisti per scopi privati o per finalità che non consentono l'esercizio della detrazione IVA, posto che con riguardo a tali soggetti non si potrebbe eliminare del tutto il rischio di perdita del gettito fiscale.

Pertanto, con riferimento al caso in esame, i giudici hanno concluso che non essendo nota l'identità dei destinatari delle fatture, l'Amministrazione tributaria può ricorrere a una stima per determinare la parte di documenti emessa nei confronti di soggetti passivi, a condizione che l'emittente possa contestare l'esattezza di tale stima, esplicitando i motivi alla base del proprio rilievo.

Esportazione: non imponibilità IVA ammessa anche senza accordo tra le parti

La Corte di Giustizia UE, con la sentenza relativa alla causa C-602/24, depositata il 1° agosto 2025, ha statuito che l'esenzione IVA si applica anche quando un bene, inizialmente venduto come cessione intra-UE, viene esportato dall'acquirente fuori dall'UE, in assenza di accordo con il fornitore e senza informarlo. Se le autorità fiscali confermano l'uscita fisica del bene tramite documenti doganali, l'operazione resta esente da IVA.

Nel caso esaminato, una società aveva qualificato una fornitura di mele come cessione intracomunitaria di beni. Infatti, tali merci avrebbero dovuto essere trasportate dalla Polonia in Lituania, tramite vettori incaricati dall'acquirente. Tuttavia, quest'ultimo aveva esportato i beni direttamente dalla Polonia in Bielorussia, all'insaputa del cedente.

In assenza di un trasferimento dei beni verso il territorio di un altro Stato membro, quindi, l'Amministrazione finanziaria polacca aveva disconosciuto la natura intracomunitaria delle cessioni qualificandole come cessioni interne imponibili IVA. La società cedente sosteneva, invece, che le operazioni fossero da considerare esportazioni indirette e, pertanto, non scontassero comunque l'imposta.

I giudici unionali hanno in primis rilevato che l'articolo 146, della Direttiva 2006/112/Ce prevede che gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati dal venditore o per suo conto, oppure da un acquirente o per suo conto, fuori dall'Ue. Questa fattispecie di esenzione IVA garantisce che tali cessioni siano assoggettate a imposta nel luogo di destinazione, ossia in quello di consumo dei beni.

Inoltre, l'esportazione di un bene si perfeziona quando: (i) il potere di disporre dello stesso come proprietario è stato trasmesso all'acquirente; (ii) il fornitore prova che il bene è stato spedito o trasportato al di fuori dell'Ue; (iii) il bene ha lasciato fisicamente il territorio unionale. Nel caso di specie, il primo criterio è soddisfatto considerato che la società ha ceduto all'acquirente il diritto di disporre dei beni come proprietario.

In merito al secondo requisito, la Corte di Giustizia ha osservato che il trasporto dei beni al di fuori dell'Unione è stato provato, seppure la prova l'abbia ottenuta l'Amministrazione finanziaria polacca anziché il cedente. In simili circostanze, quindi, tale presupposto deve ritenersi comunque sussistente.

Per quanto concerne l'ultimo criterio, è pacifico che i beni abbiano lasciato fisicamente il territorio unionale a seguito del trasporto. Dunque, non essendoci stato consumo dei prodotti nell'Ue, si deve escludere che il fornitore abbia effettuato una cessione interna.

Ricorrendo tutti i presupposti sostanziali, i giudici hanno concluso che il principio di neutralità fiscale esige che il regime di "esenzione" (rectius non imponibilità) sia applicato anche se determinati requisiti formali non sono stati soddisfatti.

Bonus maturato in un altro Stato: doppia ritenuta e credito d'imposta

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 4 agosto 2025, n. 199, ha reso chiarimenti in ordine alla tassazione dei bonus triennali corrisposti ai dipendenti, nel caso particolare in cui il beneficiario del piano di incentivazione è un lavoratore di una stabile organizzazione italiana di una società estera che, avendo aderito al programma di mobilità internazionale, ha maturato il bonus per un lavoro svolto in un altro Stato.

Il dipendente ha svolto la propria attività lavorativa nel Regno Unito durante il periodo di valenza del bonus (Vesting Period) e, nel mese di dicembre 2023, ha interrotto il rapporto di lavoro con la società britannica del gruppo per iniziare una nuova attività presso la stabile organizzazione italiana, risultando fiscalmente residente in Italia a partire dal 2024.

L'Agenzia ha precisato che i premi in denaro maturati nell'ambito di un'attività lavorativa svolta in uno Stato diverso da quello in cui il dipendente ha percepito il bonus, devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa (Stato della fonte).

Sulla base della normativa interna e delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni, l'Agenzia ha sostenuto che l'incentivo in esame, corrisposto in Italia ma maturato in ragione di un'attività lavorativa svolta nel Regno Unito in un periodo d'imposta precedente a quello dell'erogazione, dovrà essere tassato oltre che in Italia anche nel Regno Unito, nello Stato, cioè, in cui è stata svolta l'attività lavorativa del dipendente del gruppo (Stato della fonte).

In sostanza la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul Bonus erogato dalla società estera, sia sui Bonus da essa corrisposti. Per evitare la doppia imposizione, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d'imposta sui redditi esteri come indicato dall'articolo 165 del Tuir.

L'Agenzia ha precisato, infine, che se la stabile organizzazione italiana non ha provveduto a versare le ritenute dei bonus maturati nel Regno

Unito dal 2021 al 2023, la stessa dovrà operare le ritenute su tali incentivi e provvedere ai relativi versamenti e obblighi di certificazione senza applicazione di sanzioni e interessi (articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente).

Non imponibilità IVA esclusa se il progetto di ricerca non è finanziato da fondi unionali

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 6 agosto 2025, n. 202 ha chiarito che operazioni effettuate nei confronti di un ente pubblico di ricerca, che agisce in veste di soggetto attuatore di un progetto finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), è inapplicabile il regime di non imponibilità IVA previsto dall'articolo 72, comma 1 lett. c) del DPR n. 633/1972 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea.

La predetta fattispecie di non imponibilità IVA si applica, infatti, alle operazioni effettuate da un soggetto passivo nazionale direttamente:

- nei confronti dell'Unione europea che assume la veste di committente del progetto;
- o a favore delle imprese o degli enti che hanno stipulato contratti di ricerca o di associazione e simili con l'Unione europea, a condizione che i progetti siano finanziati con fondi unionali.

Nel caso di specie, tuttavia, il progetto è finanziato esclusivamente con fondi nazionali a carico del bilancio dello Stato italiano, il quale risulta essere anche il committente.

Scissione: non tassato il fondo rischi e oneri

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22805, depositata il 7 agosto 2025 ha statuito che dal momento che la scissione è un'operazione fiscalmente neutrale, la stessa non può comportare la tassazione dei fondi per rischi e oneri per i quali, peraltro, la beneficiaria non aveva dedotto i relativi costi all'atto della loro iscrizione.

La fattispecie traeva origine da un avviso di accertamento per lres sanzioni e interessi notificato nel 2012 a seguito di una verifica effettuata nel 2017. Il rilievo scaturiva da una

scissione parziale di un'azienda speciale comunale che aveva dato luogo alla costituzione di una beneficiaria in forma di spa. Nella perizia di stima della scissione era stato evidenziato un fondo per rischi e oneri da iscrivere in capo alla beneficiaria per via della responsabilità sussidiaria per i debiti rimasti in capo alla scissa e calcolati al netto dei crediti. Nel 2007 la beneficiaria aveva rilevato mediante accollo i debiti residui della scissa unitamente ai crediti e alle disponibilità liquide per consentirne l'estinzione. Di fatto la beneficiaria aveva rilevato i debiti in contabilità (fondo pensioni e fondi da potenziali futuri esborsi per il personale) previo giroconto del fondo rischi da scissione creato in sede di costituzione.

L'Agenzia aveva contestato che l'accollo avrebbe fatto venire meno i presupposti del fondo rischi da scissione e generato una sopravvenienza attiva corrispondente al fondo rischi divenuto esuberante. In base alla logica per cui l'operazione avrebbe comportato un conferimento di patrimonio piuttosto che una scissione parziale, l'Ufficio aveva ripreso a tassazione circa 6,8 milioni di euro ai fini Ires, ritenendo che il fondo rischi, il fondo pensioni e quello contenzioso fossero stati dedotti.

In primo e secondo grado era stata data ragione al contribuente. I giudici di legittimità hanno confermato l'impostazione.

Infatti, il principio per cui la riserva di scissione e il fondo rischi siano poste rilevanti fiscalmente è errato. Si tratta di fondi tassati, su cui la contribuente aveva pagato le imposte per cui a valle c'è la possibilità di dedurre i singoli utilizzi dei fondi.

Superbonus 2025: aggiornato il modello per comunicare sconto in fattura o prima cessione del credito

L'Agenzia delle Entrate ha approvato, con provvedimento n. 321370, del 7 agosto 2025 la versione aggiornata del modello (con le relative istruzioni e specifiche tecniche) da utilizzare per comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito, di cui all'articolo 121, del DL n. 34/2020 in relazione alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 119 (Superbonus), per le spese sostenute nel 2025.

Ai sensi dell'articolo 121 le opzioni possono essere esercitate, per l'anno 2025, solo in relazione alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per gli interventi individuati dall'art. 119.

Il modello e le nuove specifiche tecniche devono essere utilizzati a decorrere dall'8 settembre 2025. Restano validi gli effetti delle comunicazioni inviate fino al 7 settembre 2025 utilizzando la precedente versione del modello e delle relative specifiche tecniche.

Come per gli anni precedenti, le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2025 dovranno essere trasmesse entro il 16 marzo dell'anno successivo (16 marzo 2026).

Inoltre, il provvedimento riepiloga le modalità di comunicazione delle cessioni dei crediti successive alla prima opzione e di utilizzo in compensazione dei medesimi crediti tramite modello F24, anche derivanti dalle opzioni esercitate per le spese sostenute negli anni fino al 2024, già contenute nei precedenti provvedimenti attuativi delle richiamate disposizioni, eliminando quelle non più attuali.

Adempimento collaborativo, aggiornate le linee guida per la costruzione di un efficace TCF

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025 sono state approvate le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model - TCM) e per la certificazione del sistema, insieme alle linee guida per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali dei contribuenti del settore industriale.

Al fine di assicurare l'aggiornamento nel continuo e l'integrazione delle suddette linee guida, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 ottobre 2024 è stato istituito un tavolo tecnico di lavoro, composto da rappresentanti designati dall'Agenzia e dall'Organismo Italiano di Contabilità, con compito di curare in particolare la redazione di specifiche istruzioni in ordine alla mappatura e alla gestione dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, da allegare, di volta in volta alle linee guida stesse.

Con il nuovo provvedimento, quindi, sono state approvate le specifiche istruzioni redatte dai rappresentanti del predetto tavolo tecnico di lavoro che integrano le linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, approvate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 gennaio 2025.

Ritenute al 5% sui dividendi al socio unico in Russia

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 7 agosto 2025, n. 206 ha chiarito che si applica la ritenuta del 5% sui dividendi distribuiti dalla società italiana al socio unico fiscalmente residente in Russia. Nonostante alla sospensione disposta dal Governo russo di parte della Convenzione, resta in vigore l'articolo 24 sull'eliminazione delle doppie imposizioni che consente quindi di evitare l'applicazione della ritenuta più alta del 26%. La società istante ha richiesto un chiarimento circa l'aliquota della ritenuta da applicare, ovvero se dovesse essere

quella ordinaria del 26%, di cui all'articolo 27 comma 3 del DPR n. 600/1973, oppure quella convenzionale del 5%.

Il dubbio era legittimato dal fatto che un decreto del Presidente della Federazione Russa dell'8 agosto 2023 ha sospeso l'efficacia di alcune disposizioni di ben 38 Convenzioni, tra cui quella stipulata con l'Italia, a causa di azioni ostili intraprese nei propri confronti.

L'Agenzia delle Entrate, concordando con la soluzione proposta dalla società istante, ha concluso che la ritenuta da applicare ai dividendi che devono essere corrisposti dalla società residente in Italia a quella residente nella Federazione russa è quella convenzionale del 5%. Ciò perché la Federazione russa ha sospeso alcuni articoli della Convenzione, ma non quello sull'eliminazione delle doppie imposizioni, e soprattutto perché non è mai stata avviata la procedura di denuncia del Trattato che la Convenzione stessa prevede ai fini della cessazione dei suoi effetti.

Per maggiori informazioni e approfondimenti:

Davide Attilio Rossetti

Responsabile Dip. Tax Advisory

Davide.Rossetti@MorriRossetti.it

Roberta De Pirro

Responsabile del Centro Studi

Roberta.DePirro@MorriRossetti.it

Seguici su 

Legal & Tax
Risk Management Firm

MORRI ROSSETTI & FRANZOSI |